

# Consulente tecnico d'ufficio

3/3/2025

Silvia Vitrò

# Consulente tecnico d'ufficio

3/3/2025

Silvia Vitro

Nell'ambito del processo civile, **la consulenza tecnica** rappresenta uno **strumento fondamentale** per affrontare controversie che richiedono **competenze specialistiche**. La legge prevede due figure principali: la **Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU)** e la **Consulenza Tecnica di Parte (CTP)**.

Entrambe hanno la funzione di garantire un esame approfondito delle questioni tecniche, permettendo al giudice di assumere decisioni informate.

## 1) Nomina del CTU

Art. 61 cpc

**Consulente Tecnico**

*Quando è necessario, il [giudice](#) può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [[191](#), [217](#), [259](#), [260](#), [424](#), [441](#), [445](#), [689](#); c.c. [419](#)]*

*La scelta dei [consulenti tecnici](#) deve essere normalmente fatta **tra le persone iscritte in albi speciali** formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice [disp. att. 13 e ss., 146]*

Il Codice di rito (libro primo - capo III) inquadra il Consulente Tecnico di Ufficio (d'ora in avanti C.T.U.) **tra gli ausiliari** del giudice.

## 1.1) Limiti

Nell'esercitare la facoltà di nomina del CTU il giudice deve osservare **alcune precise disposizioni di legge.**

**In primo luogo**, quella contenuta nell'art. 61 c.p.c., la quale dispone che la nomina avvenga **tra le persone iscritte negli albi speciali** tenuti presso ogni tribunale per le categorie indicate **nell'art. 13**, comma 3, disp.att. c.p.c. (*“Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, **sono stabilite le categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria**. Con lo stesso decreto **sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24 bis**).*

Nel caso di nomina di consulente tecnico **iscritto in albo tenuto presso un tribunale di altra circoscrizione** ovvero in caso di nomina di **persona non iscritta in alcun albo** l'art. 22, comma 2, disp.att. c.p.c. espressamente dispone che:

*“Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale **debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo**. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto<sup>(1)</sup>.*

*Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, **un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta** in alcun albo. Il provvedimento è **comunicato al presidente del tribunale***

*Le funzioni di consulente **presso la corte d'appello** sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con **provvedimento motivato da comunicare** al presidente della corte di appello”.*

Di tali attività il giudice deve fare menzione nel provvedimento di nomina, **motivando la scelta**, risultando **diversamente il medesimo affetto da nullità per vizio di motivazione.**

L'art. 61 c.p.c. prevede anche che il giudice **possa nominare più consulenti**, ma, in tale ipotesi, il giudice deve osservare la disposizione dell'art. 191, comma 2, c.p.c., la quale prevede che "**Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.**".

Quindi, nel caso di nomina di più consulenti, il giudice, nel provvedimento di nomina, deve anche indicare espressamente quali siano le ragioni di **grave necessità** ovvero quale sia **la disposizione di legge** che espressamente preveda la possibilità, nel caso in specie, della nomina di più consulenti.

L'assenza nei provvedimenti di nomina dell'indicazione della ragione di grave necessità o della disposizione di legge che lo preveda espressamente costituisce, quindi, in base alle sopra citate disposizioni di legge, **grave vizio di motivazione** del detto provvedimento di nomina.

**Nella nomina del C.T.U. il giudice incontra anche altri limiti normativi.**

Un primo limite è costituito dalla disposizione **dell'art. 23 disp. att. c.p.c.**, il quale stabilisce:

*"Il [presidente del tribunale](#) e il presidente della corte di appello **vigilano affinché**, senza danno per l'[amministrazione della giustizia](#), **gli incarichi siano equamente distribuiti** tra gli iscritti nell'albo in modo tale che **a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio**, e garantiscono che sia assicurata **l'adeguata trasparenza del conferimento** degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.*

*Per l'attuazione di tale **vigilanza** gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo **sono annotati nei sistemi informatici** regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel [processo civile](#) delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'[ufficio giudiziario](#)".*

**La Cassazione** a sezioni unite (Cass., S.U., 18 maggio 2016, n. 10157) ha chiarito che **il criterio dell'equa distribuzione** degli incarichi è riferibile ai singoli magistrati, mentre l'indicazione della misura massima del 10 per cento costituisce un criterio cui deve attenersi **il Presidente del Tribunale**, avendo riguardo al numero degli incarichi complessivi conferiti da tutti i magistrati dell'ufficio ad un singolo consulente.

**Un altro limite** deve rinvenirsi nella lettura combinata delle disposizioni **degli artt. 15 disp.att. c.p.c.** (necessità della speciale competenza tecnica in una determinata materia) e **13, comma 2, disp.att. c.p.c.**, che fa ritenere che al giudice **non sia consentito nominare consulente tecnico un esperto di diritto** (avvocato e/o docente di diritto), tenuto conto anche dell'antico principio ***iura novit curia***.

## **1.2) Nomina**

Quando, dunque, il giudice ritiene necessaria l'assistenza di un consulente tecnico provvede, con **ordinanza ai sensi dell'art. 191 c.p.c.**, alla sua **nomina**, formulando altresì i **quesiti** che intende sottoporre al consulente.

### **Art. 191 cpc**

*Nei casi previsti dagli articoli [61](#) e seguenti il [giudice istruttore](#), con [ordinanza](#) ai sensi dell'articolo [183](#), quarto comma, o con altra successiva ordinanza, **nomina un [consulente](#)**, **formula i [quesiti](#)** e fissa l'[udienza](#) nella quale il consulente deve comparire [22 disp. att.]*

*Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone*

**Il giudice istruttore può farsi assistere** da uno o più consulenti tecnici (quali ingegneri, architetti, medici o altri professionisti), per l'intero processo o per il compimento di singoli atti, quando ciò risulti "necessario".

La necessità è valutata discrezionalmente dal giudice, **che può disattendere le richieste di parte**, facendo riferimento a fatti e conoscenze notorie.

Il giudice istruttore nomina il consulente tecnico d'ufficio **con un'ordinanza istruttoria**, tipicamente **revocabile e modificabile** da colui che l'ha pronunciata.

## **2) Obbligo di assumere l'incarico, ricusazione e astensione del CTU**

### **Art. 63 cpc**

Il [consulente](#) scelto tra gli iscritti in un albo **ha l'obbligo di prestare il suo ufficio**, tranne che il giudice **riconosca che ricorre un giusto motivo di [astensione](#) [192]**..

Il consulente **può essere ricusato** dalle parti per i motivi indicati **nell'articolo 51**

Della [ricusazione](#) del consulente **conosce il giudice** che l'ha nominato [disp. att. 89].

### **Art. 51 c.p.c.**

Il [giudice](#) ha l'obbligo di [astenersi](#) [disp. att. 78]:

1) **se ha interesse nella causa** o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) **se egli stesso o la moglie è [parente](#) fino al quarto grado [o legato da vincoli di [affiliazione](#)], o è **convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei [difensori](#)**;**

3) **se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito** con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) **se ha dato consiglio o prestato [patrocinio](#) [82] nella causa**, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato **in altro grado del processo** o come [arbitro](#) [810] o vi ha **prestato assistenza come [consulente tecnico](#) [61]**;

5) **se è tutore, curatore [c.c. 343, 392], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta [36 c.c.], di un comitato [39 c.c.], di una società [2247 c.c.] o stabilimento che ha interesse nella causa**

**In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza**, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

## Art. 192 cpc

*L'**ordinanza** è **notificata** al **consulente tecnico** a cura del **cancelliere**, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.*

*Il consulente che **non ritiene di accettare** l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, **intende astenersi**, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato **almeno tre giorni prima** dell'udienza di comparizione; **nello stesso termine** le parti **debbono proporre le loro istanze di ricusazione**, depositando **ricorso** al **giudice istruttore***

***Questi provvede** con ordinanza non impugnabile [89 disp. att.]*

L'**art. 192** distingue tra il c.t.u. **non iscritto** nell'albo speciale del tribunale (13 disp. att.), che ha la possibilità di non accettare l'incarico senza dover motivare tale scelta (con l'unico dovere di denunciare tale intenzione al giudice che lo ha nominato) e il consulente tecnico **iscritto** nell'albo: quest'ultimo, al contrario, ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, a meno che sussista un valido motivo di astensione, per l'istanza della quale il consulente deve depositare apposito ricorso.

**La norma di cui all'art. 63** va appunto letta unitamente al disposto di cui **all'art. 51 del c.p.c.**, con la conseguenza che **l'obbligo di astensione del consulente tecnico** e la **possibilità della sua ricusazione** sussistono nell'ipotesi in cui il consulente abbia **già prestato assistenza** come tale in altro grado del processo, al fine di garantire che il nuovo accertamento avvenga senza preconcetti o altri condizionamenti, in una condizione di oggettiva imparzialità.

E' **opportuna** l'astensione **in ogni altro caso** di rischio del "**conflitto di interessi**" (prestata assistenza in altre occasioni a favore di una parte del processo).

Per ciò che concerne l'ipotesi in cui il consulente tecnico **non si sia astenuto nonostante la presenza di una delle cause di astensione obbligatoria** di cui all'[art. 51 del c.p.c.](#), le parti possono **proporre istanza di ricusazione** nei modi e nelle forme previste **dall'[art. 192 del c.p.c.](#)**. Infatti, in caso di mancata presentazione dell'istanza di ricusazione entro il termine di cui alla predetta norma resta preclusa alle parti la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, le quali non potranno nemmeno proporre ricorso per cassazione.

Con riferimento alle previsioni normative contenute **nell'art. 51**, è stato in particolare affermato in giurisprudenza che **non deve sussistere soltanto la terzietà** dei giudici (e, per espresso richiamo della norma, anche del C.T.U.) rispetto agli interessi oggetto di causa, ma che i giudici (e il C.T.U.) **devono anche apparire terzi** rispetto a tali interessi.

E se le parti vengono a conoscenza di una o più circostanze richiamate dal predetto art. 51 c.p.c., **successivamente alla scadenza del termine perentorio** stabilito dall'art. 52, ultimo comma, c.p.c., quale tutela hanno per sottrarsi ad un giudice o a un C.T.U., cui difetti la terzietà?

Si potrebbe ipotizzare la proposizione di un ricorso al giudice affinché disponga la rinnovazione delle indagini con sostituzione del consulente in virtù di quanto previsto dell'[art. 196 c.p.c.](#)

### **3) Svolgimento della consulenza**

#### **Art. 193 cpc**

##### **Giuramento del consulente**

*All'udienza di comparizione il [giudice istruttore](#) ricorda al [consulente](#) l'importanza delle funzioni che è chiamato ad **adempiere**, e ne **riceve il giuramento** di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità [19 disp. att.].*

*In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del [consulente tecnico](#) d'ufficio **il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente** con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. **Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i [termini](#)** previsti dall'articolo [195](#), terzo comma*

**La riforma Cartabia** permette il **giuramento scritto** del CTU.

La facoltà per il giudice di fissare i termini con il medesimo provvedimento con cui assegna termine al CTU per prestare giuramento di rito non è obbligatoria.

Cioè il giudice può invitare il CTU a depositare la dichiarazione di giuramento, **fissare udienza scritta** per le parti, perché esprimano osservazioni sul quesito formulato e indichino i CTP, e poi, **all'esito dell'udienza scritta** assegnare i termini di svolgimento delle operazioni peritali.

Il giudice ben può, previa istanza del C.T.U., **concedere allo stesso una proroga per il deposito della relazione peritale**, ma deve avere riguardo alle disposizioni dell'art. 154, comma 1, 2° capoverso, c.p.c., il quale prevede che **"Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato."** e dell'art. 154, comma 1, c.p.c., secondo il quale la **"proroga non può avere una durata superiore al termine originario."**

**La proroga deve essere comunque richiesta dal consulente prima che sia scaduto il termine per il deposito della relazione.**

## Art. 62 cpc

### Attività del consulente

*Il **consulente** compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i **chiarimenti** che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [disp. att. 90, 91, 92]*

## Art. 194 cpc

### Attività del consulente

*Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le **indagini di cui all'articolo 62**, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. **Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.***

*Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, **le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori**, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [90, 91, 92 disp. att.].*

Il consulente che necessita di assumere informazioni da **terzi** non ha bisogno di alcuna autorizzazione **se le notizie riguardano fatti secondari** della controversia: diversamente, trattandosi di **fatti costitutivi**, sarà necessario che le parti li abbiano dedotti e provati.

Quanto ai **documenti** non già acquisiti al processo, il consulente potrà esaminarli **purché essi siano reciprocamente comunicati alle parti**, per il rispetto del principio del contraddittorio.

Il c.t.u. è tenuto ad accertare i **fatti di natura tecnica** ed **accessoria** sottoposti alla sua indagine, non i fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, che vanno provati dalle parti, sulle quali incombe l'*onus probandi*. Sono, infatti, destinate a non essere ammesse le richieste di c.t.u. che abbiano fini meramente esplorativi a vantaggio di una sola delle parti.

**Per il principio del contraddittorio**, è consentito alle parti di nominare **propri consulenti tecnici** e di poter assistere, a mezzo di questi o dei propri difensori, alle indagini effettuate dal consulente d'ufficio senza l'intervento del giudice.

**Per consentire a tutti una paritaria partecipazione**, il consulente tecnico è **tenuto a comunicare** alle parti, tramite i loro difensori o consulenti di parte, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali.

**In mancanza di questa comunicazione**, si deve ritenere che la consulenza sia affetta da **nullità relativa**, che resterebbe sanata se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione. Tuttavia, affinché la consulenza possa dichiararsi a tutti gli effetti nulla, è necessario che il mancato avviso dell'inizio delle operazioni peritali **abbia comportato un concreto pregiudizio** al diritto di difesa della parte non informata (ad esempio, se questa vi ha comunque partecipato, la consulenza non potrà essere nulla).

## **Art. 195 cpc**

### **Processo verbale e relazione**

*Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.*

*Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, **il consulente deve farne relazione**, nella quale **inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti**.*

***La relazione deve essere trasmessa** dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice **fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni** sulla relazione e il termine, anteriore **alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare** la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse*

## Art. 196 cpc

### **Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente**

*Il giudice ha **sempre la facoltà di disporre la rinnovazione** delle indagini e, per gravi motivi, **la sostituzione del consulente tecnico***

Il giudice istruttore ha il potere discrezionale di ordinare la **rinnovazione** delle indagini. Ciò si verificherà quando i risultati della perizia **risultino insoddisfacenti o non idonei al raggiungimento dello scopo** per cui era stata ordinata l'indagine del c.t.u., oppure quando la consulenza sia **affetta da vizi di forma** tali da aver comportato la **lesione del diritto di difesa** di una delle parti.

Questioni **meramente relative alla chiarezza della relazione**, invece, possono essere risolte dal giudice con una semplice **richiesta di chiarimenti**.

Il giudice viene definito anche *peritus peritorum* in quanto egli **non è vincolato per legge ad aderire alle conclusioni del consulente tecnico** da lui nominato.

Se intende, tuttavia, condividere i risultati della perizia, **sarà tenuto a darne adeguata motivazione** solo laddove le parti o i loro consulenti abbiano avanzato precise censure, che esigono una replica. Allo stesso modo, **il dovere di motivazione sussiste però anche laddove il giudice intenda discostarsi** dagli esiti della c.t.u.

I "**gravi motivi**" di cui parla la norma, posti alla base della **sostituzione** del consulente d'ufficio, sono costituiti **da gravi inadempienze** compiute dal c.t.u., come la totale **inadeguatezza della metodologia** utilizzata per risolvere il quesito peritale, o l'**inosservanza del termine** entro il quale il consulente deve depositare la relazione

O anche **la scoperta tardiva** di motivi di astensione.

## Art. 197 cpc

### **Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio**

*Quando lo ritiene opportuno **il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio** e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori*

Più spesso al CTU sono **richiesti chiarimenti** (all'udienza o mediante deposito di memoria) circa le contestazioni ulteriori sollevate dalle parti.

#### **4) Conclusioni delle operazioni peritali**

Dopo aver ricevuto l'incarico, dunque, **il CTU organizza le operazioni tecniche**, che possono includere sopralluoghi, analisi di documenti o esami di persone.

Durante queste attività, **il consulente deve rispettare il principio del contraddittorio**, permettendo alle parti e ai loro consulenti tecnici di partecipare e formulare osservazioni. Al termine delle operazioni, **il CTU redige una relazione tecnica**, che viene depositata in tribunale. Questo documento risponde ai quesiti posti dal giudice e fornisce una base tecnica per la decisione.

**Come prima detto, una volta** che il consulente abbia terminato le indagini, egli deve provvedere alla redazione di una **prima bozza** di relazione peritale da trasmettere alle parti costituite nel termine normalmente fissato dal giudice.

**L'omesso invio alle parti della bozza di relazione** dà luogo a un'ipotesi di **nullità a carattere relativo**, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito dalle parti nella prima difesa utile ovvero con la rinnovazione delle indagini disposta dal giudice ex art. 196 c.p.c. (v. Cass., 9 ottobre 2017, ord. 23493).

Nel termine fissato dal giudice le parti devono formulare al consulente le proprie osservazioni sulla relazione ricevuta e nel termine ulteriore, comunque anteriore all'udienza successiva e sempre fissato dal giudice, il consulente deve depositare in cancelleria la relazione finale con le osservazioni delle parti e con una sua sintetica valutazione delle stesse.

**Il tardivo deposito** della relazione peritale non comporta nullità della stessa, ma potrebbe comportare la riduzione del compenso al C.T.U. (v. art. 52, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), salvo, nei casi più gravi, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del consulente.

## **5) Esame contabile**

Le operazioni peritali possono **anche concludersi con una conciliazione**.

### **Art. 198 cpc**

#### **Esame contabile**

**Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il [giudice istruttore](#) può darne incarico al [consulente tecnico](#), affidandogli il compito di [tentare la conciliazione](#) delle parti**

*Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, **può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa**. Di essi tuttavia **senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo [195](#)***

**I documenti contabili o i registri possono essere già prodotti in causa o non prodotti:** in questo secondo caso, l'esame del consulente deve essere volto a tentare la conciliazione delle parti, le quali debbono peraltro prestare il proprio consenso.

**Se la conciliazione riesce**, si redige apposito processo verbale ([art. 199 del c.p.c.](#)). **Diversamente, il consulente depositerà una relazione scritta** con i risultati della sua indagine e le dichiarazioni di parte potranno essere valutate dal giudice come argomenti di prova ai sensi dell'[art. 116](#), secondo comma, c.p.c.

**Secondo la giurisprudenza**, qualora il consulente tenga conto, **senza il consenso delle parti, di documenti o registri non prodotti in causa**, si verifica **una ipotesi di nullità relativa** della consulenza ([art. 157 del c.p.c.](#)), sanabile laddove non sia fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.

## Art. 199 cpc

### Processo verbale di conciliazione

*Se le parti si conciliano, si redige **processo verbale** della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal **consulente tecnico** e inserito nel **fascicolo d'ufficio**.*

*Il **giudice istruttore** attribuisce con **decreto** efficacia di **titolo esecutivo** al processo verbale*

**Il verbale di conciliazione** è a tutti gli effetti una **scrittura privata non autenticata** e non un atto pubblico, poiché il consulente tecnico contabile non è un pubblico ufficiale e la sua firma non ha valore di autenticazione.

**Il giudice istruttore** deve solo verificare la **regolarità formale** dell'atto (sottoscrizione delle parti e del c.t.u.), senza essere tenuto a dover valutare l'eventuale invalidità dell'atto. **Egli si limita ad attribuire** al verbale, con proprio decreto, **efficacia di titolo esecutivo**.

**Presunti vizi sostanziali** della conciliazione raggiunta tra le parti potranno essere fatti valere solo in sede di opposizione all'esecuzione ([art. 615 del c.p.c.](#)).

## Art. 200 cpc

### Mancata conciliazione

*Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente **espone i risultati** delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita nel termine fissato dal **giudice istruttore**.*

***Le dichiarazioni delle parti**, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo **116** secondo comma*

**In ogni caso, il tentativo di conciliazione** va effettuato dal CTU anche nel caso di consulenze diverse dall'esame contabile.

Con le medesime conseguenze come sopra disciplinate.

## **6) Contenuto della relazione del CTU**

### **5.1) La natura dell'attività del CTU**

Il **consulente tecnico d'ufficio** assume il ruolo di **ausiliario del giudice** ed il suo compito è quello di **dare una valutazione puramente tecnica** dei fatti della causa, di cui non può essere investito lo stesso organo giudicante.

In **via generale** l'attività del c.t.u. **non può essere considerata un mezzo di prova** in senso proprio, in quanto ha solo la finalità di fornire al giudice **una valutazione tecnica degli elementi acquisiti**, fornendo una possibile soluzione a questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Di conseguenza, si esclude che la consulenza tecnica possa essere sostitutiva dell'onere probatorio che incombe sulle parti (si cfr. [art. 2697 del c.c.](#)).

**La consulenza tecnica può essere di due tipi**, deducente o percipiente.

**La CTU deducente** si ha quando il giudice affida al consulente **il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti**, in tal caso la sua attività non può produrre prova.

**In caso di CTU percipiente**, invece, al consulente tecnico d'ufficio è conferito l'incarico di **accertare fatti non altrimenti accertabili** se non con **l'impiego di tecniche o conoscenze particolari**. Solo in quest'ultimo caso la c.t.u. diventa una fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo.

Secondo la giurisprudenza: è noto il principio secondo cui la c.t.u., operando **quale strumento di accertamento** di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche (cd. c.t.u. **percipiente**), e non già di **valutazione di fatti già acclarati** (cd. c.t.u. **deducente**), assurge a **vera e propria a fonte oggettiva di prova** e non già a mero mezzo di valutazione, e ciò, si badi bene, **senza comportare, in capo all'allegante, il venir meno dell'onere della prova.**

**-Cass. 26 aprile – 22 giugno 2005 n. 13401.**

**-La Corte d'Appello di Napoli 3.5.2022 n. 1875**, investita di una fattispecie in tema di danni da infiltrazione, ha espressamente statuito quanto segue: *“In tema di risarcimento del danno, è ben possibile **assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”** quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che **soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone**: è quindi consentito al giudice fare ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario se, come nella specie, la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, **abbia allegato i corrispondenti fatti**, ponendoli a fondamento della sua domanda, **ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”**.*

**-Cass. 3.7.2020 n. 13736**: *“In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali **funzione “percipiente”** quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che **soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone”**.*

**Quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche** – come in ipotesi di accertamento della **responsabilità medica** o in tema di **rapporti bancari**, per la innegabile natura tecnico-specialistica delle necessarie conoscenze e competenze ai fini dell'indagine – il Giudice può affidare al Consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (*consulenza cd. deducente*), ma anche quello di accertare i fatti stessi (*consulenza cd. percipiente*).

In tale caso, afferma la Suprema Corte di Cassazione (**Cass. Civ. n. 3717/2019**) *“...la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (per es. Cass. civ. 4792/13)»*.

**La CTU percipiente** assume dunque il rango di vera e propria fonte oggettiva di prova (Cass. Civ. ordinanza, sez. III, n. 15747 depositata il 15.06.18,) e non di mera presunzione semplice ed è quindi utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo.

**Visto il rango di prova** che la CTU cd. *percipiente* assume (ove correttamente svolta) è dirimente che l'elaborato peritale non solo risulti **congruamente motivato** nei propri assunti, ma anche che **si sia svolto rispettando le regole processuali** sia sotto il profilo del **rispetto del contraddittorio** tra le parti in causa sia sotto il diverso ed autonomo profilo della **condivisione della documentazione** posta alla base della CTU stessa.

## **5.2) I poteri del CTU**

a) **Circa i poteri** del CTU e i **documenti acquisibili**, è intervenuta **Cass. Sez. Un. 1/2/2022 n. 3086**

Essa giunge al superamento dell'orientamento inaugurato da una recente sentenza (**Cass. 31886/2019**) che, pur essendo molto persuasivo, è stato "abbandonato". La Corte enuncia cinque principi di diritto in materia di **consulenza tecnica d'ufficio** e di nullità che può colpire l'elaborato peritale.

Secondo i giudici di legittimità, il **Consulente tecnico d'ufficio** può **accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite**, al fine di rispondere al quesito, **purché non si tratti dei fatti principali**, giacché, in quest'ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda (o delle eccezioni).

Al consulente tecnico d'ufficio **non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti**, quindi, egli **può acquisire tutti i documenti** che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, **con l'unico limite di cui sopra** (ossia i documenti **non devono essere diretti a provare i fatti principali** posti a fondamento della domanda o delle eccezioni).

**Una particolare forma di CTU è quella contabile.**

Nell'**esame contabile**, il consulente tecnico d'ufficio **può acquisire tutti i documenti** necessari, a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, **anche qualora siano diretti a provare i fatti principali** (**art. 198 c. 2 c.c.**)

**Per quanto riguarda il regime della nullità** circa l'operato del perito, la Corte afferma che ricorre:

- **la nullità relativa**, nel caso in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, **fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti** a fondamento della domanda o delle eccezioni;
- **nullità assoluta**, nel caso in cui il consulente accerti **fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti** a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo.

## Fatti “principali” e fatti “secondari”

Le S.U. individuano la distinzione tra fatti principali e fatti secondari richiamando il principio della domanda ed i corollari di esso costituiti dal principio dispositivo e da quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nel senso che **fatti principali** sono quelli individuativi della situazione giuridica azionata (*causa petendi*) e della pretesa in ragione di essa esercitata (*petitum*).

Oltre a ciò, la pronuncia denomina come “principali” anche i fatti fondativi in sé di eccezioni, in senso stretto o in senso lato.

**I fatti “secondari”** non sono invece identificativi o fondativi di una situazione giuridica soggettiva o di un’eccezione, **ma sono idonei a reggere il ragionamento inferenziale** che, in via logica, consente di argomentare e sorreggere il ragionamento utile a dimostrare i fatti “principali”.

Le ipotesi sono innumerevoli e **in via puramente esemplificativa**, al di là del richiamo alle presunzioni, si può pensare ai vari elementi di fatto che consentono di ricostruire la dinamica di un sinistro; ai segni sul terreno individuati in sede di ispezione che indirizzano verso la soluzione di una causa possessoria; ai profili circostanziali da cui si ricostruisce l’esatto rapporto di un dipendente con i colleghi al fine di accertare la supremazia esercitata ed individuare una maggiore responsabilità quanto a mansioni e così via.

**Dal lato di chi agisce** la conseguenza della distinzione è che **i fatti principali** identificativi della domanda sono necessariamente **da allegare a cura della parte** e, secondo le S.U., **non possono essere oggetto di acquisizione o accertamento diretto** ad opera del giudice.

**Per esempio**, se il diritto di credito rivendicato **si fonda su un contratto**, non può essere il giudice ad andare a cercare quel documento.

**Rispetto ai fatti “secondari”** vale invece il diverso principio per cui essi rilevano ai fini della prova e sono dunque accertabili in base ai poteri istruttori del giudice, senza vincolo – ciò è detto espressamente dalle S.U. – nelle preclusioni che caratterizzano l’attività di parte.

**Conseguenza logica** dell’impostazione è che, **nell’identificazione dei fatti principali**, si operi delineando come tali soltanto **le circostanze realmente indispensabili** ad individuare – e quindi a fondare – **l’oggetto della pretesa** o quanto strettamente necessario perché essa sia accolta (si pensi al *quantum* e la c.t.u. contabile).

b) **Riguardo ai fatti principali**, dunque, il CTU **non può acquisire** ed esaminare documenti che **non siano già stati prodotti regolarmente**, nei termini istruttori, dalle parti.

La sentenza Cass. S.U. n. 3086/22 su citata, tuttavia, **appare contenere una deroga** a tale principio in caso di CTU contabile, laddove afferma che nell'**esame contabile**, il consulente tecnico d'ufficio **può acquisire tutti i documenti** necessari, a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, **anche qualora siano diretti a provare i fatti principali**.

Ciò appare contraddire appunto il dettato dell'art. 198, co. 2: "*Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo [195](#)*".

Seguendo l'art. 198, cioè:

**-se il difensore o il CTP di una delle parti offre nel corso delle operazioni peritali documenti non ritualmente prodotti**, il C.T.U. è **tenuto a riceverli nel contraddittorio delle parti, redigendo un verbale di operazioni peritali**, in cui il documento nuovo è precisamente descritto e numerato;

**-dopo aver tentato la conciliazione delle parti, se la conciliazione non riesce, il C.T.U. richiede espressamente alla parte che non ha prodotto il documento, il duplice consenso previsto dall'art. 198 c.p.c., all'utilizzo e alla menzione** nella relazione del documento nuovo;

**-il C.T.U. non utilizza né menziona** nella relazione il documento nuovo, **se non ha ottenuto il consenso scritto del difensore** della parte che non lo ha prodotto;

**-se il C.T.U. ha un ragionevole motivo di dubbio** riguardo **alla novità** del documento, il C.T.U. verbalizza le posizioni delle parti e **si rivolge con istanza al giudice** per avere istruzioni;

**-resta fermo il potere del C.T.U. di acquisire notizie e informazioni utili** ai fini della risposta al quesito **anche presso pubblici uffici**.

**Riguardo all'anomala apparente deroga** apportata dalla Cass. S.U. 3086/2022, le successive pronunce della Cassazione hanno cercato di porre rimedio.

-Così **Cass. Civ., sez. I, 21/2/2023 n 5370**;

-**Cass. Civ., sez. I, 17/1/2024 n. 1763**:

*“le Sezioni Unite non considerano affatto superflua l'acquisizione del consenso delle parti quanto all'utilizzo, da parte del c.t.u., dei documenti, non precedentemente prodotti, comprovanti fatti principali, ma anzi ne enfatizzano la previsione, dando conto di come quel consenso sarebbe privo di fondamento giustificativo, sul piano logico, se l'esperto, nel corso dell'esame di cui all'art. 198, potesse ricevere dalle parti i soli documenti comprovanti fatti accessori (che possono sempre riceversi ex art. 194). In tal modo, il consenso delle parti, nell'impianto motivazionale della sentenza, concorre a definire i contorni di un disegno legislativo che assegna all'art. 198 c.p.c. una sua precisa specialità: ed è quasi superfluo aggiungere che **da tale consenso le Sezioni Unite non potevano certamente prescindere**, dal momento che nessuna operazione interpretativa avrebbe permesso di manipolare il testo normativo amputandolo di un elemento che ne costituisce parte integrante.*

*In definitiva, le Sezioni Unite hanno individuato, bensì, **una specialità nella disposizione di cui all'art. 198**: ma ciò sul piano **dell'acquisizione della prova dei fatti principali che non sono oggetto di allegazione** (per cui cfr. pure, da ultimo, Cass. 24 novembre 2022, n. 34600), **senza con ciò ammettere l'apprensione di documenti in assenza del consenso** di cui si è detto”.*

*“In tema di consulenza tecnica di ufficio ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, **di documenti non precedentemente prodotti** dalle parti, possibile **anche se volta a provare fatti principali** e non meramente accessori, **necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia**, delle parti stesse, **insufficiente rivelandosi** quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, **dai loro consulenti**, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal CTU».*

**Su un profilo leggermente diverso**, circa la ricerca di documenti riguardo ai quali comunque la parte aveva presentato **regolare istanza di esibizione** documenti:

«In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, **può acquisire su incarico del giudice i documenti necessari** al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, **per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.** al fine di **provare i fatti principali** dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa ex [art. 157 c.p.c.](#)».

## **7) Valutazione del giudice**

**a) Le conclusioni rassegnate** dal consulente nella sua **relazione scritta** finale **non vincolano il giudice**, tuttavia egli per discostarsi dalle conclusioni della relazione peritale ha **obbligo di addurre adeguata motivazione**, idonea ad esporre compiutamente le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle conclusioni della relazione peritale (v. [Cass., 19 gennaio 2017, n. 1294](#)).

Come la Suprema Corte aveva già chiarito (v. Cass., 7 agosto 2014, n. 17757) le valutazioni del C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il giudice, **ma egli può disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica** delle stesse, ancorata alle risultanze processuali e accompagnata da un'esposizione degli elementi in base ai quali ha ritenuto errati gli argomenti sui quali il C.T.U. si è basato.

Va anche detto che, secondo un diffuso orientamento della Suprema Corte (Cass., 9/10/2017, ord. n. 23943; Cass., 5/2/2020, n. 2176), il giudice ha anche l'onere di **motivare le ragioni per le quali disattende le osservazioni critiche alla relazione peritale formulate dal Consulente Tecnico di Parte e/o dal difensore**, laddove le stesse siano dettagliate e adeguatamente supportate, senza potersi riportare acriticamente alle conclusioni del C.T.U., soprattutto **qualora quest'ultimo non si sia fatto carico di esaminare e contestare** i rilievi del Consulente Tecnico di Parte.

## b) Possibili nullità

**Il C.T.U. deve dare comunicazione al cancelliere** delle indagini che intende compiere allo scopo di consentire al cancelliere **di darne comunicazione al consulente tecnico di parte** ritualmente nominato (v. art. 91, comma 2, disp. att. c.p.c.).

L'obbligo del C.T.U. di dare comunicazione al consulente tecnico di parte ricorre **altresì in caso di sospensione**, che deve essere, quindi, ritualmente comunicata ai consulenti delle parti, così come, alla stessa stregua, il C.T.U. deve comunicare ai consulenti delle parti la ripresa delle attività peritali, dopo la sospensione.

**La mancata comunicazione** alle parti della sospensione della Consulenza Tecnica e del successivo riavvio delle attività peritali **è causa di nullità** della relazione peritale, costituendo grave limitazione dei diritti difensivi delle parti

**Al C.T.U. non è consentito** di formulare **valutazioni a contenuto giuridico**.

La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che al C.T.U. deve ritenersi preclusa **"la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito"** (Cass., 15.01.1997, n. 342).

Dall'analisi delle pronunce della Suprema Corte possono trarsi le seguenti conclusioni generali.

Allorché ricorra **un vizio delle operazioni peritali**, esso comporta ipotesi **di nullità a carattere relativo**, che va eccepita nella prima difesa utile ovvero nella prima udienza successiva al deposito della relazione.

**Allorché il vizio riguardi, invece, l'attività del giudice** (ad esempio, vizi nel provvedimento di nomina, carenza di motivazione della sentenza), tale vizio inficia l'intero procedimento e la sentenza che ne consegue, determinando un'ipotesi di **nullità assoluta**, insanabile e rilevabile d'ufficio.

## Art. 64 cpc

### Responsabilità del consulente

Si applicano al [consulente tecnico](#) le disposizioni **del Codice penale** relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico **che incorre in colpa grave** nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro. Si applica l'articolo [35](#) del Codice penale. In ogni caso è dovuto **il risarcimento dei danni** causati alle parti.

## **8) Consulente tecnico di parte**

### **Art. 201 cpc**

#### **Consulente tecnico di parte**

*Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del [consulente](#) [191 c.p.c.], **assegna alle parti un [termine](#) entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina** di un loro consulente tecnico<sup>(1)(4)</sup>.*

***Il consulente della parte**, oltre ad assistere a norma dell'articolo [194](#) alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'[udienza](#) e alla [camera di consiglio](#) ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, **per chiarire e svolgere**, con l'autorizzazione del presidente, **le sue osservazioni** sui risultati delle indagini tecniche*

**La scelta di avvalersi** di una consulenza tecnica di parte è lasciata **alla discrezione della parte**, che **può comunque partecipare alle operazioni peritali per mezzo del proprio difensore**, nonché esprimere ogni opportuna valutazione sull'indagine svolta dal c.t.u.

Adirittura, **la parte che abbia la competenza professionale per farlo, potrà svolgere la funzione di consulente tecnico di parte** nel proprio interesse.

**Il consulente di parte, quindi, si limita a coadiuvare** la parte redigendo - presumibilmente con maggiore competenza tecnica della stessa o del suo difensore - una relazione scritta, un atto difensivo **privo di autonomo valore probatorio**. **Eventuali ammissioni di fatti sfavorevoli** contenute nella relazione del consulente di parte sono prive di valore confessorio, **mancando ogni vincolatività per la parte rappresentata**.

Sebbene il CTP sia nominato da una parte, **il suo lavoro deve mantenere un approccio tecnico e basato su dati oggettivi**. Non può avallare tesi infondate o contrarie alle evidenze raccolte, pena la perdita di credibilità.

Tra la parte e il proprio CT viene stipulato un **contratto di prestazione d'opera intellettuale** ([art. 2230 c.c.](#)).

Pertanto, il compenso è dovuto all'esperto anche in caso di esito negativo della controversia. In ogni caso, comunque, le spese della consulenza di parte, al pari di quelle della consulenza di ufficio, vanno poste a **carico della parte soccombente** in giudizio: il giudice potrà liquidarle anche in misura inferiore a quanto effettivamente percepito dal consulente, se dovesse ritenere il compenso pattuito eccessivamente oneroso.

## **9) Albo dei consulenti tecnici del giudice**

**A seguito della riforma Cartabia, l'art. 13, comma 3, disp.att. c.p.c., dispone:**

*“Presso ogni tribunale è istituito **un albo dei consulenti tecnici**.*

*L'albo è **diviso in categorie**.*

*Con **decreto del Ministro della giustizia**, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, **sono stabilite le categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria**. Con lo stesso decreto **sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24 bis**”.*

**Con D.M. 4/8/2023 n. 109** è stato emanato il **Regolamento** concernente l'individuazione di ulteriori **categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione** di ciascuna categoria, l'individuazione **dei requisiti per l'iscrizione all'albo**, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, **ai sensi dell'articolo 13**, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Fondamentale è l'**art. 4 del Regolamento**, circa i **requisiti per l'iscrizione**:

1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che:

a) **sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali**;

b) sono in regola con **gli obblighi di formazione professionale** continua, ove previsti;

c) sono di **condotta morale specchiata**;

d) sono dotati di **speciale competenza tecnica** nelle materie oggetto della categoria di interesse;

e) hanno **residenza anagrafica o domicilio professionale** ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 **nel circondario del tribunale**.

2. **Ai fini del comma 1, lettera a)**, il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per **le professioni non organizzate** in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto **nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** o ad **una delle associazioni professionali** inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

3. **Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b)**, sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.

4. **Il requisito della speciale competenza tecnica** previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione **l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni** in modo effettivo e continuativo.

5. **In mancanza** del requisito di cui al comma 4, **la speciale competenza tecnica** è riconosciuta quando ricorrono **almeno due** delle seguenti circostanze:

a) possesso **di adeguati titoli** di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante **sia iscritto da almeno cinque anni** nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

b) possesso **di adeguato curriculum scientifico**, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

c) conseguimento della **certificazione UNI** relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).

7. L'aspirante **può essere iscritto**, nell'ambito del medesimo albo, **in più categorie o settori di specializzazione**, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.

## Osservazioni:

**-per la prova dell'attività professionale** esercitata per almeno cinque anni, non basta l'iscrizione all'albo professionale;

non basta una autodichiarazione;

l'attestazione dell'ordine può corroborare altri indizi;

deve trattarsi di cinque anni consecutivi

**-Se vengono indicate più materie**, l'iscrizione avviene con riferimento alle specializzazioni per cui è provata l'attività o il curriculum titoli.

La consulenza tecnica d'ufficio non è ammissibile  
se diventa esplorativa

